



COMUNE DI CASTELGRANDE
Provincia di Potenza

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

Art. 1
Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.L.vo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 2
Soggetto attivo

L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Castelgrande, ai sensi del D.L.vo 28 settembre 1998, n. 360 e s.m.i.

Art. 3
Soggetti passivi

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Castelgrande alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4
Determinazione dell'addizionale

L'addizionale è determinata applicando al reddito imponibile calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo quanto stabilito nelle norme contenute nel D. L.vo n. 360 del 28 settembre 1998 e successive modificazioni, l'aliquota stabilita all'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 5
Esenzione

1. L'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta ove risulti non dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 6
Variazioni dell'aliquota

1. L'aliquota dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata per l'anno 2012 nella misura di:

REDDITO (Per scaglioni)	Aliquota
Fino a € 15.000,00	0,4
oltre euro 15.000,01 e fino a euro 28.000,00	0,6
oltre euro 28.000,01 e fino a euro 55.000,00	0,65
oltre euro 55.000,01 e fino a euro 75.000,00	0,7
oltre euro 75.000,00	0,8

2. Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 48 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.). In assenza di tale provvedimento, si intende confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio.

3. La deliberazione di cui al comma 2 ha efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito individuato con D.M. 31 maggio 2002, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno.

Art. 7 **Modalità di versamento**

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta, applicando al reddito imponibile dell'anno precedente, le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 2 e 3 del D.Lvo 28 settembre 1998, n. 360 e fonti successive.

Art. 8 **Sanzioni**

L'omesso, insufficiente o tardivo versamento (anche a titolo di saldo o acconto) del tributo in oggetto, è punito con l'applicazione delle sanzioni disciplinate dai D.Lvo n. 471, 472 e 473/1997 in materia di sistema sanzionatorio amministrativo tributario.

Art. 9 **Efficacia**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 27 – comma 8 – della Legge 448/2001, il 1° gennaio 2012.